

ATTO DI CONCESSIONE D'USO GRATUITA

TRA

AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (in avanti anche indicata come "Azienda ARAP" o "ARAP"), con sede in Cepagatti (PE), alla via Nazionale S.S. 602, km. 51+355 (C.F. 91127340684), in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Savini, in avanti indicata come "gestrice uscente"

E

Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato - SII, **Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A.** (in avanti anche indicata come S.A.C.A. S.p.A.) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Sulmona, Viale del Commercio n. 2, p.i. 01321570663 in avanti anche indicata come "gestore subentrante"

E

ERSI, C.F. e P. IVA 93093990666, con sede legale in L'Aquila via E. Scarfoglio snc, in persona del legale rappresentante, sig. Nunzio Merolli, Presidente dell'ERSI munito dei poteri occorrenti giusto decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 57 del 28.11.2019,

P R E M E S S O C H E

- in attesa dell'eventuale trasferimento in concessione d'uso al Gestore Unico degli impianti ex consortili, previsto dall'art. 172, comma 6., del D.Lgs. 152/06, peraltro da effettuarsi in attuazione del *Piano*, ancora da emanarsi e da adottarsi con decreto del P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati, la gestrice uscente ha continuato ad effettuare la gestione degli impianti e delle reti di distribuzione idrica e fognarie presenti negli agglomerati industriali di propria pertinenza, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2011, al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali alle Aziende insediate e soddisfare i requisiti previsti per le aree ecologicamente attrezzate individuate dal successivo comma 5 nelle aree di competenza degli ex Consorzi per lo Sviluppo Industriale (oggi ARAP);
- l'art. 143 del D.Lgs 152/2006 prevede che gli acquedotti, le fognature,

- gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e che la tutela di tali beni spetta non solo all'Ente di Governo dell'Ambito;
- l'art. 153 del D.Lgs 152/2006 prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, ai sensi dell'articolo 143, sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla concessione e dal relativo disciplinare;
 - l'art. 172 del D.Lgs 152/2006 commi 2 e 6, prevede tra l'altro ai commi:

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati;

- il Servizio Idrico Integrato, di seguito SII, istituito con legge 36/94, ed oggi disciplinato dalla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e viene gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- per il SII vige il principio della gestione unica del SII sia in senso orizzontale – non è consentito gestire separatamente i servizi che compongono il SII, che in senso verticale – non è consentita la presenza di più gestori nel medesimo ambito territoriale, come da art. 147 comma 2 lett. b del D.Lgs 152/2006;
- il SII è un Servizio Pubblico Locale di competenza degli Enti locali, competenza che viene esercitata per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito ai sensi degli artt. 142 e 149bis del D.Lgs 152/2006;
- il Soggetto Gestore S.A.C.A.. S.p.A. è affidatario *in house* del servizio idrico integrato, giusta Deliberazione dell'Ente d'Ambito n. 16 del 29/06/2007, oggi Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI);
- la gestione del Servizio Idrico Integrato è regolata dalla **CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE AFFIDANTE E GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE ABRUZZO (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n.2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006. n.152 e s.m.i.; DGR 979 del 28.08.2006; LR n.9 del 12.04.2011 e s.m.i; DELIBERAZIONE AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR)**, firmata in data 12/07/2016;
- a seguito di numerosi incontri e riunioni, cui pure ha preso parte l'ERSI, le parti hanno acclarato che alcune dotazioni patrimoniali condotte dalla gestrice uscente sono in misura preponderante suscettibili nella sfera di competenza del servizio idrico integrato;
- in particolare, Azienda ARAP ha esplicitato d'esser proprietaria dell'impianto di depurazione, bene pubblico ai sensi dell'art. 822 c.c. e seguenti, di cui al presente atto e ha manifestato la volontà di procedere al suo trasferimento al Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. limitatamente alla sezione biologica dell'impianto in loc. Santa Rufina nel Comune di Sulmona, in quanto deputata in misura

preponderante – e comunque non marginale – al servizio idrico integrato;

- Azienda ARAP ha segnalato la necessità di definire i rapporti con il Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. relativi all'utilizzo della sezione chimico-fisica dei depuratori da essa ritenuta non conferibile al servizio idrico integrato;
- in data 27 dicembre 2018, l'ERSI ha approvato le tariffe relative al servizio di “common carriage”, applicabili nei rapporti fra concessionari del S.I.I. e Azienda ARAP,
- a seguito di ripetuti contatti ed interlocuzioni si è pervenuto a concordare quanto segue:

- a) con riferimento all'impiantistica di depurazione, il trasferimento ha ad oggetto:
 - la sezione biologica dell'impianto di depurazione di Sulmona, in Loc. Santa Rufina;
- b) gli atti di materiale immissione in possesso e nella gestione verranno redatti direttamente da Azienda ARAP e il Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A., tenuto conto dei tempi necessari al transito del personale di ARAP, alla concessionaria del S.I.I.;
- c) i costi di gestione sostenuti dal giorno 1 gennaio 2019 dalla gestrice uscente relativamente alla conduzione degli impianti trasferiti, saranno imputati al Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. nei limiti di quanto riconosciuto dalla delibera esitata dall'approvazione delle tariffe “Common Carriage”;
- d) nelle more dell'immissione nel possesso e nella gestione il Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. ed Azienda ARAP, redigeranno stato di consistenza delle dotazioni e del loro funzionamento;
- e) gli interventi di adeguamento e/o di ripristino della funzionalità impiantistica che risultassero necessari verranno evidenziati dal Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. alla gestrice uscente e ad ERSI. Il relativo costo, se anticipato dal Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. potrà essere oggetto di compensazione a concorrenza con i crediti di Azienda ARAP

derivanti dalle prestazioni da esse rese anche in regime di common carriage;

- f) Le regole anzidette varranno anche nell'eventuale trasferimento di altre dotazioni al servizio idrico integrato, quali reti di adduzioni e fognarie.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1. (premesse) – le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono allegati: A) la struttura del disciplinare ai sensi del successivo articolo 4.

art. 2 (oggetto) – Con il presente atto le parti dichiarano che verrà trasferita al gestore SACA SpA, con passaggio diretto e immediato una sola unità di personale attualmente in servizio presso l'impianto.

Le parti formalizzano il trasferimento a titolo di concessione d'uso gratuita, dal giorno 1 febbraio 2020 al servizio idrico integrato gestito da S.A.C.A. S.p.A., dell'impianto di Sulmona, in Loc. Santa Rufina;

art. 3 (immissione in possesso e nella gestione) – Le parti si danno reciprocamente atto d'aver esperito sopralluoghi, verbali di consistenza e prove di funzionamento congiunto relativamente agli impianti oggetto del presente atto. Esse ultimeranno senza dilazione la redazione degli atti di consistenza delle dotazioni e del loro funzionamento, in ogni caso assicurando immissione in possesso ed il passaggio di gestione dal giorno 1 febbraio 2020.

I mezzi e le scorte presenti negli impianti potranno essere ritenuti dalla gestrice uscente, ovvero inventariati e ceduti al Soggetto Gestore del SII SACA SpA al valore congiuntamente fissato. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del Dlgs 152/2006 e smi le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad

estinguersi, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Gli interventi di adeguamento e/o di ripristino della funzionalità impiantistica che risultassero necessari verranno evidenziati dal Soggetto Gestore del SII SACA SpA alla gestrice uscente e ad ERSI. Ove possibile, i relativi interventi verranno sostenuti attraverso il ricorso a misure di mano pubblica (quali ad esempio il Masterplan) ed altresì cronoprogrammati. In alternativa, salvo motivata opposizione dell'ARAP all'esecuzione dell'intervento che non risultasse necessario, il relativo costo, se anticipato dal Soggetto Gestore del SII SACA SpA potrà essere oggetto di compensazione a concorrenza con i crediti di AZIENDA ARAP derivanti dal presente atto o dalle prestazioni da esse rese anche in regime di common carriage.

art. 4 (trasferimento di altre dotazioni e regolamentazione disciplinare)
Essendo comunque necessario coordinare tutti i servizi di rispettiva competenza, le parti ultimeranno la redazione di apposito disciplinare.

Art. 5. Dal presente accordo rimane esclusa la parte dell'impianto chimico-fisica riguardante gli scarichi industriali di cui ARAP tratterà la gestione, compresa l'eventuale fase transitoria, secondo le modalità che verranno disciplinate con apposito atto/disciplinare.

art. 6. (approvazione ERSI, obblighi della concessionaria e cessazione della concessione d'uso) – L'efficacia del presente atto è subordinata alla approvazione dell'ERSI, che verrà all'uopo interpellato senza dilazione.

Per tutta la durata della gestione degli impianti trasferiti il Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. diviene, come da Convenzione per la regolazione del Servizio Idrico Integrato, responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria e di ogni onere gestionale, senza nulla poter pretendere da Azienda ARAP a titolo di indennizzi e miglioramenti ed incrementi comunque denominati, fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 3.

La presente Concessione dura fino alla cessazione del Servizio Idrico in capo al Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A., salvo subentro ai sensi dell'art. 32 della Convenzione per la Regolazione dei Rapporti tra

Ente Affidante e Gestore del Servizio Idrico Integrato, nella Regione Abruzzo (Art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n. 2 e s.m.i.; Art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; D.G.R. 979 del 28/08/2006; L.R. n. 9 del 14/04/2011 e s.m.i.; Deliberazione AEEGSI 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR);

art. 7. – Le parti si obbligano a cooperare lealmente nell'esecuzione del presente atto, ai cui principi impronteranno eventuali ulteriori trasferimenti di dotazioni patrimoniali al servizio idrico integrato.

Pescara, lì

A.R.A.P.....

E.R.S.I.

S.A.C.A. S.p.A.